



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 9634 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto "opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.", vertente

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv. [REDACTED], giusta procura in atti;

Attore

E

[REDACTED] in persona del G.I. [REDACTED] Canaccio G. [REDACTED] CR CCT 54167 [REDACTED] rapp.te e difese dall'avv. Arturo Vassallo, giusta procura in atti;

Convenuto

CONCLUSIONI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 [REDACTED], con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso il precetto mediante il quale la [REDACTED] società Di Carduccio [REDACTED], nella persona delle socie di maggioranza, gli aveva intimato il pagamento della somma di 5019,39 euro, sulla base dell'ordinanza resa dal G.E. in data 1.08.2016, a definizione della fase sommaria del giudizio recante R.E. n. 249/13, delibando negativamente la istanza di sospensione della esecuzione dispiegata dalle odierne opposte e condannando l'odierno opponente alla refusione delle spese di lite.

1.2 A sostegno della pretesa, deduceva la carenza di legittimazione attiva della società, essendo stata ordinata nel titolo giudiziale la rifusione delle spese a favore delle socie in proprio, ed eccepiva la compensazione con il credito vantato nei confronti delle opposte in forza del decreto ingiuntivo recante n. 149/13 ammontante ad euro 35250,00, concludendo affinché l'adito Tribunale, ex art. 615 c.p.c., volesse sospendesse l'efficacia esecutiva del titolo ed, in via principale, dichiarasse la carenza di legittimazione attiva della

██████████ e la compensazione legale dei reciproci crediti ed accertasse che lo opposte non vantavano alcun diritto di procedere nella esecuzione, con vittoria di spese e competenze di lite.

1.3 Con propria comparsa in data 9.01.2017, si costituivano le germane ██████████, puntualizzando in fatto di aver agito nella opposizione che aveva dato scaturigine al titolo esecutivo in qualità di amministratrici della società in nome collettivo, essendo intervenute con ordinanza del Tribunale in data 13.05.2013 (nel procedimento con R.G. 5390/2012). Con riguardo, poi, al credito asseritamente da compensare, eccepivano la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità essendo stato il titolo monitorio gravato mediante opposizione. Instavano, in conclusione, per il rigetto della domanda avversaria e per la vittoria di spese di lite.

2. Celebrata la prima udienza di comparizione e concessi i termini *ex art.* 183 co. VI c.p.c., alla udienza celebrata in data 29.11.23 la causa era trattenuta per la decisione alla udienza del 29.11.23, con concessione dei termini ridotti *ex art.* 190 c.p.c. di venti giorni per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori venti giorni per le note di replica.

3. Venendo ora al merito della controversia, le domande avanzate dalla parte attrice opponente risultano infondate e non possono pertanto trovare accoglimento.

Primo motivo di censura sollevato dagli attori riguarda la insussistenza di un valido titolo esecutivo. In via di estrema sintesi, ██████████ censura anzitutto la legittimazione attiva delle germane e, per l'appunto, la questione, è sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico). Va osservato in proposito come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali (Sez. Un., sent. n. 2951/2016); va, di poi, precisato che nelle controversie connotate da inversione della posizione processuale (opposizione a d.i.; opposizioni esecutive) il debitore, il quale contesti la titolarità del credito della cessionaria, solleva questione preliminare di merito (e non difetto di legittimazione attiva), onerando così la controparte di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

Ebbene, ritiene il Tribunale condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla parte convenuta opposta a sostegno della richiesta reiezione delle domande di controparte. Occorre qui ricordare come risultano applicabili, nella fattispecie in esame ed a seguito della revoca giudiziale dell'amministratore, le disposizioni previste dalla legge per le società di persone (prive di un amministratore) e contenute negli artt. 2257 c.c. e 2266 c.c., a norma delle quali: "salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri" (art. 2257 c.c.), e, "in mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza" sostanziale e processuale, dell'ente "spetta a ciascun socio" (art. 2266 c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9558 del 01/10/1997). Quindi, la società in nome collettivo acquista diritti ed assume obbligazioni nei confronti dei terzi per mezzo dei soci che, nell'ambito del mandato - rapporto che si instaura tra il socio amministratore e la società di persone (artt. 2293 e 2260 cod. civ.), ne hanno la rappresentanza. Tale potere, normalmente incluso in quello di amministrare, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266, secondo comma, cod.civ.), in quanto la legge presume che

la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21520 del 12/11/2004). Di poi, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 2257 c.c., il potere di amministrazione disgiuntiva è derogabile solo mediante diversa pattuizione in concreto intervenuta, con la conseguenza che l'amministrazione deve ritenersi congiuntiva solo ove tale fatto positivo sia stato dimostrato e non anche se sia mancata la prova del fatto negativo, cioè dell'inesistenza di pattuizioni derogatrici (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8538 del 05/05/2004).

È da escludersi, infatti, che per le società di persone, in mancanza dell'amministratore unico (revocato), sia ammissibile la nomina di un amministratore giudiziario. A tale conclusione deve pervenirsi non tanto per la concezione contrattualistica delle società personali che non tollera interventi del giudice nell'amministrazione della società quanto perché in tal caso di revoca (invero anche di recesso) dell'amministratore unico ciascuno degli altri soci, ove non sia pattuito diversamente, potrà disgiuntamente esercitare i compiti di amministratore che ineriscono al suo status (di socio con responsabilità illimitata). Ne potrebbe applicarsi analogicamente l'art. 1105 ultimo comma c.c. previsto in tema di comunione, poiché ove nelle società personali si verificano i presupposti di applicazione della norma (consistente in una impossibilità di gestione del patrimonio sociale per discordia tra i soci o per altra causa), come giustamente rilevato in dottrina, tornano applicabili le norme relative allo scioglimento dal vincolo sociale (art. 2272 n. 2 c.c.).

3.1 Ebbene, nella fattispecie in esame, non essendo stata dimostrata una diversa pattuizione nell'atto costitutivo o in un atto successivo e non potendosi ritenere momentanea la successiva caducazione della nomina del precedente amministratore – odierno opponente- in quanto non superata da una diversa disposizione dei soci, deve ritenersi che [REDACTED] abbiano proposto la opposizione contraddistinta al R.E. n. 249/13 - epilogata nella ordinanza alla base delle precetto opposto- ripetendo il proprio potere dalle norme di legge in virtù della partecipazione alla società.

Tali intendimenti, peraltro si colgono chiaramente nella lettura della ordinanza portata ad esecuzione, laddove il GE correttamente osserva che in caso di revoca o recesso del socio amministratore “il potere amministrativo si riepande in favore di ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, con la conseguenza che il singolo socio può esercitare i compiti amministrativi inerenti al suo status e, dunque, agire anche in giudizio, purché ad esclusiva tutela dell'interesse sociale e non per una finalità immediata attinente al proprio patrimonio”, con la immediata conseguenza che “ciascuna delle ricorrenti era legittimata spiegare le opposizioni di cui all'art. 615 co. II nell'interesse della società, non essendo a tal fine richiesto il raggiungimento della maggioranza del capitale sociale.

L'interesse sociale fatto valere dalle stesse si coglie nella deduzione defensionale, ritenuta fondata dal giudice di prime cure, secondo la quale “l'opposto, non avendo titolo nei confronti della [REDACTED], non poteva intervenire nel procedimento espropriativo per concorrere alla distribuzione del ricavato del compendio immobiliare appartenente alla società”. Avendo le [REDACTED] agito in rappresentanza processuale dell'ente, il credito alle stesse riconosciuto in ragione del principio della soccombenza di

cui all'art. 91 c.p.c. non può che refluire in capo a quest'ultima, di talché l'ingiunzione di pagamento notificata da detta società mediante il precetto opposto risulta del tutto legittima.

Non milita in senso inverso la attuale nomina del liquidatore giudiziale, attesa la posteriorità della stessa alla notifica del precetto, in quanto risalente al 21.12.2016 come da documentazione versata in atti.

3.3 Il riconoscimento del diritto creditorio in capo alla [REDACTED] priva di fondamento anche la seconda doglianza relativa alla intervenuta compensazione tra i crediti giacché in capo ai germani e non all'ente.

4. In omaggio all'art. 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese, calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale per i procedimenti rientranti nell'ambito dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore contenuto nei 5.200,00 euro in assenza di particolari questioni di fatto e diritto (fase di studio della controversia: €425,00; fase introduttiva del giudizio: €425,00; fase decisionale €851,00; totale: €1701,00).

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:

1. Rigetta la opposizione spiegata da [REDACTED]
2. Condanna la parte opponente, [REDACTED], al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte opposta, [REDACTED] liquidate in complessivi €1701,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge – da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Arturo Vassallo.

Così deciso in Salerno, li 10.01.2024

Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro